

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5304 del 15/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018, intestata a SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5511 del 15/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018, intestata a SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/02/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/05/2018, acquisita ai Prot. Unione 21681 - 21917 e da Arpae ai PGFC/2018/7810 del 16/05/2018 e ai PGFC/2018/8185-8187 del 23/05/2018, da SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE nella persona di Dante Neri, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la modifica è inerente l'introduzione delle emissioni diffuse derivanti dall'attività di coltivazione di una cava per estrazione di arenaria tenera – sabbia di monte all'interno del Polo Estrattivo n. 24 “San Carlo”;

Considerato che con atto n. 28 del 30/01/2018 il Comune di Cesena ha deliberato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99, sul progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo 24 “San Carlo” sito in Via San Mamante, località San Carlo, presentato dalle Ditte CI.BI. srl, CO.GE.RO. srl, C.B.R. Società Cooperativa Braccianti Riminese, poiché il progetto stesso, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 24 gennaio 2018, è nel complesso ambientalmente compatibile;

Dato atto che con Nota Prot. Unione 29308 del 02/07/2018, acquisita al PGFC/2018/10536, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 03/08/2018 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 33789 e da Arpae al PGFC/2018/12557 del 07/08/2018;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 96711/63 del 30/08/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/13653, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“ Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 20/AUA/2018, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 18 luglio 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Paolo Bilancioni di Cesena (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 12/10/2018;

Dato atto che nel Rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera è evidenziato quanto segue: *“(…) Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 12/02/2018 prot. n. 6446;*

Considerato che, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la modifica è inerente l'introduzione delle emissioni diffuse derivanti dall'attività di coltivazione di una cava per estrazione di arenaria tenera – sabbia di monte (tufo) all'interno del polo estrattivo n. 24 “San Carlo”; (…)

si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/02/2018, come segue:

- **l'Allegato A parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA*

BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768.", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/02/2018, come segue:

- **l'Allegato A parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristina Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 12/02/2018 prot. n. 6446, relativamente allo stabilimento di recupero rifiuti non pericolosi all'interno del Polo estrattivo n. 24 "S. Carlo".

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto la Ditta richiede di ricomprendere nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera anche le emissioni diffuse derivanti dall'attività la coltivazione di una cava per estrazione di arenaria tenera – sabbia di monte (tufo) all'interno del Polo estrattivo n. 24 "San Carlo".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFC/2018/9314 del 11/06/2018 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Il Responsabile dell'endo-procedimento ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione delle modifiche al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, in quanto le modifiche in oggetto non rientrano tra le casistiche per le quali la nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353, stabilisce di richiedere una specifica valutazione in merito alle emissioni in atmosfera.

Con atto n. 28 del 30/01/2018 il Comune di Cesena aveva deliberato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99, sul progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo n. 24 "San Carlo" sito in Via San Mamante, località San Carlo, presentato dalle Ditte Cl.Bi. srl, CO.GE.RO. srl, C.B.R. Società Cooperativa Braccianti Riminese, poiché il progetto stesso, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 24 gennaio 2018, è stato ritenuto nel complesso ambientalmente compatibile.

La valutazione positiva sopracitata è condizionata al rispetto delle prescrizioni riportate nel Rapporto sull'Impatto Ambientale sottoscritto il 24 gennaio 2018 nell'apposita Conferenza di Servizi, che per quanto concerne la mitigazione delle emissioni in atmosfera di polveri sono qui di seguito indicate:

25. *"in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e tutelare la salute pubblica; in particolare dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:*

- *copertura del carico trasportato mediante teloni;*
- *si dovrà provvedere nei periodi secchi alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;*

- *gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;*
 - *poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti;*
 - *si dovrà provvedere al lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di cava.*
26. *deve essere garantita la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto di frantumazione, così come previsto dai libretti d'uso e manutenzione a corredo della macchina. In particolare l'attività di frantumazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto di abbattimento delle polveri; i cumuli dei materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;*
 27. *le aree di stoccaggio dei rifiuti inerti e la zona del frantumatore dovranno essere delimitate da reti frangivento e/o da idonea alberatura;*
 28. *dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori del frantoio;*
 29. *l'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non dovrà superare i 5 metri;*
 30. *prima dell'inizio dell'attività estrattiva, dovrà essere acquisita la necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e alle emissioni acustiche; pertanto ogni ditta dovrà presentare apposita domanda allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) della Unione dei Comuni Valle del Savio, conformemente a quanto disposto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. n. 59/13 (AUA – Autorizzazione Unica Ambientale)”.*

Con nota PGFC/2018/17589 del 11/10/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica , richiesta dal Responsabile dell'endo-procedimento per l'AUA in oggetto, contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

lo stabilimento produce emissioni diffuse; per il loro contenimento si fa riferimento alle prescrizioni contenute nel Rapporto di Impatto Ambientale e, pertanto, fatte salve le prescrizioni già presenti nell'atto DET-AMB-2018-518 del 01/02/18, il gestore dovrà provvedere a:

- a) *copertura del carico trasportato mediante teloni;*
- b) *nei periodi secchi si dovrà provvedere alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;*
- c) *gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;*
- d) *dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri;*
- e) *poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti;*

- f) *si dovrà provvedere al lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di cava;*
- g) *deve essere garantita la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto di frantumazione, così come previsto dai libretti d'uso e manutenzione a corredo della macchina. In particolare l'attività di frantumazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto di abbattimento delle polveri; i cumuli dei materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione.*

In merito al frantoio mobile esistente, utilizzato esclusivamente per il recupero dei rifiuti, rilevato che nella istruttoria di cui alla precedente AUA n. n. 2006 del 07/07/14 non è stato effettuato l'inquadramento normativo della emissione derivante dal motore diesel, il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto opportuno che nell'autorizzazione sia riportato quanto di seguito indicato:

- l'emissione convogliata in atmosfera derivante dal motore diesel del frantoio mobile (183,8 kW, a gasolio) è non sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpa - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 12/02/2018 prot. n. 6446, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/05/2018 P.G.N. 21681, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL FRANTOIO MOBILE (183,8 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalle attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (mediante frantumatore) e di coltivazione della cava per l'estrazione di arenaria tenera – sabbia di monte (tufo), entrambe svolte all'interno del Polo estrattivo n. 24 “San Carlo”, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) si dovrà provvedere alla copertura del carico trasportato mediante teloni;
 - b) nei periodi secchi si dovrà provvedere alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;
 - c) gli accumuli di materiale movimentato non dovranno essere ubicati in prossimità dei ricettori presenti;
 - d) poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti;
 - e) si dovrà provvedere al lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di cava;
 - f) le opere di schermatura delle aree di stoccaggio dei rifiuti inerti e di frantumazione (terrapieni con alberatura) dovranno essere mantenute in efficienza;
 - g) dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri;

- h) l'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non dovrà superare i 5 metri;
 - i) deve essere garantita la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto di frantumazione, così come previsto dai libretti d'uso e manutenzione a corredo della macchina. In particolare l'attività di frantumazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto di abbattimento delle polveri; i cumuli dei materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
 - j) la movimentazione dei rifiuti e delle materie prime seconde dovrà essere effettuata limitando al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente provvedendo alla loro umidificazione mediante nebulizzazione di acqua.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'attività di coltivazione della cava entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio della attività di coltivazione della cava, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime della attività di coltivazione della cava.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.